



Comune di Trecchina

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO **PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL** **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI** **(TASI)**

(ai sensi dell'art. 1 co. 639 L. 147/ 2013)



Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. **14** del **18/08/2014**

Sommario

Titolo I – Disposizioni Generali	3
Art. 1 Istituzione dell'imposta	3
Art. 2 Oggetto del Regolamento	3
Art. 3 Soggetto Attivo	3
Art. 4 Oggetto dell'imposta.....	4
Art. 5 Soggetto passivo.....	4
Art. 6 Casi particolari.....	5
Art. 7 Base imponibile	5
Art. 8 Decorrenza del tributo	5
Art. 9 Tributo a carico dell'occupante.....	6
Art. 10 Determinazione delle aliquote	6
Titolo II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	7
Art. 11 detrazione per abitazione principale	7
Art. 12 Riduzioni.....	7
Titolo III – DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI	8
Art. 13 Denunce	8
Art. 14 Versamenti	8
Art. 15 Compensazioni.....	9
Art. 16 Agevolazioni.....	9
Art. 17 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	9
Art. 18 Sanzioni.....	10
Art. 19 Contenuto e presentazione della dichiarazione	10
Art. 20 Contenzioso.....	11
Art. 21 Riscossione Coattiva.....	11
Art. 22 Arrotondamenti	11
Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie	12
Art. 23 Norme di rinvio	12



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Trecchina, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

- L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Trecchina per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Trecchina, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della I.U.C.-TASI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e di aree edificabili.
3. Sono pertanto escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, prive di autonoma identificazione catastale.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree scoperte con aventi autonomo identificativo catastale, ivi comprese le aree edificabili.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 6 CASI PARTICOLARI

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 7 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 ed è rappresentata dalla rendita catastale dei fabbricati soggetti al tributo, opportunamente rivalutata e successivamente moltiplicata per il coefficiente corrispondente fissato per l'applicazione dell'IMU. All'imponibile così determinato deve essere applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.
2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

ART. 8 DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

ART. 9 TRIBUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE

1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto.
2. La parte compresa fra il 90 ed il 70 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.

TITOLO II – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 11 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote è possibile stabilire delle detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fissando l'ammontare e le modalità di applicazione delle stesse.
2. L'importo delle detrazioni può essere anche differenziato sulla base della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo (ISEE) e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore decimale se è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ART. 12 RIDUZIONI

1. In osservanza alle disposizioni normative in materia di I.U.C., riferite alla componente TASI, il Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere specifiche riduzioni, così come indicato all'articolo 1, commi 679 e 682, della Legge n. 147/2013e s.m.i.

TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

ART. 13 DENUNCE

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in riferimento agli immobili assoggettati al tributo. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione¹.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta ².

ART. 14 VERSAMENTI

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate di pari importo, secondo le scadenze fissate dalla legge.

-

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro la data di scadenza della prima rata

2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Trecchina, corrispondente a _____, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

¹ La presente previsione va confrontata con le norme che verranno approvate in via definitiva. In particolare occorre verificare se tale sarà possibile discostarsi dalla data del 30 giugno dell'anno successivo, non compatibile con le esigenze in ambito TASI per i soggetti passivi che non possiedono l'immobile a titolo di proprietà.

² Gli ultimi due commi sono facoltativi.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro € 12,00 . Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

ART. 15 COMPENSAZIONI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta³;

(oppure) purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso⁴;

(oppure) per i casi di contitolarità all'interno del nucleo familiare.

ART. 16 AGEVOLAZIONI.

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

ART. 17 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione rilevante ai fini TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

³ La disposizione è facoltativa ed è disciplinata dall'art. 1, comma 167 della Legge 296/2006. E' comunque opportuno prevedere apposita comunicazione da parte dei soggetti interessati alla compensazione, al fine di evitare una richiesta di rimborso da parte di cui ha eseguito il versamento per conto dei contitolari.

⁴ Facoltativo. Vedi nota precedente.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività⁵.

ART. 18 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione rilevante ai fini TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 19 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

⁵ Verificare l'opportunità di indicare la presente previsione, proposta da ANCL.

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale⁶ su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,

ART. 20 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

3. in caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico comprovate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune e tenuto conto degli importi da versare, il Funzionario Responsabile della gestione del tributo può concedere una dilazione del pagamento.

ART. 21 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Trecchina mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00

ART. 22 ARROTONDAMENTI

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

⁶ Per la misura degli interessi si veda l'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006 che dispone: "La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento". Tuttavia può essere applicato il tasso legale senza alcun incremento.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 23 NORME DI RINVIO

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI).
3. Il presente regolamento entra in vigore (si applica a decorrere) il 1° gennaio 2014.